



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

# PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 15/12/2014.

I - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 - [www.sestosg.net](http://www.sestosg.net)

Codice fiscale 02253930156 - Partita IVA 00732210968

## SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art. 1_ Obiettivi del Piano .....	5
Art. 2_ Zonizzazione per installazioni pubblicitarie .....	5
Art. 3_ Definizione degli Impianti pubblicitari, dimensioni di riferimento, durata e ubicazione .	6
Art. 4_ Natura del messaggio pubblicitario e relativi impianti.....	8
Art. 5_ Caratteristiche costruttive, tecniche e strutturali per la conformità, stabilità e sicurezza degli impianti pubblicitari .....	9
Art. 6_ Disposizioni per la collocazione degli impianti pubblicitari in aree soggette a tutela. Coinvolgimento della Commissione Comunale per il Paesaggio. ....	10
Art. 7_ Collocazione/Installazione impianti pubblicitari – Divieti .....	10
Art. 8_ Deroghe al Piano.....	11
CAPO II – INSEGNE D'ESERCIZIO E ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	11
Art. 9_ Impianti d'esercizio. Definizioni generali .....	11
Art. 10_ Disciplina generale di collocazione delle insegne d'esercizio .....	11
Art. 11_ Divieti e prescrizioni all'installazione delle insegne d'esercizio .....	12
Art. 12_ Insegne su cassonetto o su pannello di fondo posti sulla parete dell'edificio.....	13
Art. 13_ Insegne a portale .....	13
Art. 14_ Scritte su tenda .....	13
Art. 15_ Targhe professionali e di esercizio.....	13
Art. 16_ Insegne su chioschi.....	13
Art. 17_ Luminarie pubblicitarie .....	14
Art. 18_ Insegne di pubblico interesse .....	14
Art. 19_ Impianti e messaggi pubblicitari per iniziative culturali, sportive, ricreative organizzate e/o patrocinate dall'amministrazione comunale.....	15
Art. 20_ Impianti pubblicitari su aree a verde pubblico .....	15
Art. 21_ Impianti pubblicitari presso strutture sportive di proprietà comunale date in gestione. 15	
Art. 22_ Impianti pubblicitari permanenti richiesti da partiti politici, movimenti, liste civiche e associazioni iscritte all'Albo comunale.....	16

Art. 23_	Aziende erogatrici di pubblici servizi e relativi manufatti pubblicitari.....	17
Art. 24_	Gigantografia.....	17
Art. 25_	Impianti pubblicitari all'interno dell'area di cantiere - su ponteggi, dietro cesata. ....	17
Art. 26_	Impianti pubblicitari per vendesi/affittasi .....	18
Art. 27_	Avvisi per saldi, promozioni, sconti.....	18
Art. 28_	Locandine, manifesti per avvisi di prossima apertura, trasferimento attivita' .....	18
Art. 29_	Impianti pubblicitari nelle stazioni ed aree di servizio.....	18
Art. 30_	Impianti presso centri commerciali non visibili dalla strada .....	19
Art. 31_	Pubblicità effettuata con veicoli .....	19
Art. 32_	Preinsegna - segnaletica di territorio .....	20
CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI SU SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI.....		20
Art. 33_	Concessioni su suolo pubblico .....	20
Art. 34_	Autorizzazioni all'installazione impianti pubblicitari.....	21
Art. 35_	Spese di istruttoria .....	22
Art. 36_	Documenti da presentare.....	22
Art. 37_	Voltura dell'autorizzazione agli aventi causa o per subentro nell'attività. ....	22
Art. 38_	Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione .....	22
Art. 39_	Interventi di sostituzione e modifica. ....	23
Art. 40_	Durata e rinnovo dell'autorizzazione.....	23
Art. 41_	Rinnovo tacito autorizzazioni per impianti pubblicitari a carattere temporaneo, se rilasciate per un periodo inferiore ai 90 gg.....	24
Art. 42_	Richiesta di nulla osta per impianti pubblicitari esterni al territorio comunale di Sesto San Giovanni ma visibili da strada appartenente al medesimo territorio comunale .....	24
CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI.....		25
Art. 43_	Vigilanza.....	25
Art. 44_	Sanzioni.....	25
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....		26
Art. 45_	Disposizioni finali per impianti su suolo privato. ....	26
Art. 46_	Disposizioni finali per impianti su suolo pubblico.....	26

Art. 47_ Entrata in vigore.....	26
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	27

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1\_ Obiettivi del Piano**

1. Gli obiettivi del Piano sono:

- Regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari sul territorio al fine di razionalizzarne il posizionamento, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dagli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente, impedendo la diffusione di messaggi o immagini lesivi e preservando la tutela dei beni di valore storico, architettonico e paesaggistico presenti sul territorio comunale.
- Semplificare le procedure per la localizzazione di insegne e impianti pubblicitari.
- Incoraggiare forme e mezzi innovativi di pubblicità.

2. Tutti i soggetti preposti agli accertamenti (con particolare riferimento alla Polizia Locale ed al Concessionario per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità) si impegnano affinché i principi del contrasto alla pubblicità lesiva dei valori costituzionali, dei principi dello statuto comunale nonché della dignità di genere trovino applicazione in tutti gli spazi pubblicitari, compresi quelli gestiti direttamente da soggetti privati, secondo i criteri da stabilirsi con apposito atto.

3. Le norme contenute nel presente Piano regolano gli impianti pubblicitari su aree pubbliche, e sulle aree private se visibili dalla strada.

### **Art. 2\_ Zonizzazione per installazioni pubblicitarie**

1. Ai fini della localizzazione degli impianti pubblicitari, all'interno del territorio comunale, in coerenza con il vigente PGT e con il Codice della Strada, vengono individuate le seguenti zone:

(Z1) Centro abitato;

(Z2) Zona esterna al centro abitato;

(Z3) Zona tutelata:

a) Immobili oggetto di tutela e sensibilità paesistica nonché i beni di interesse artistico, storico e paesaggistico anche tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

b) Parchi: Parco Media Valle del Lambro - Parco Nord;

(Z4) Assi di viabilità principale.

2. La Zona tutelata (Z3) è oggetto di specifici criteri di salvaguardia e tutela. La distribuzione degli impianti pubblicitari è soggetta, in base alle vigenti disposizioni, alle verifiche di competenza degli organi collegiali ed enti preposti. Per i Parchi, l'autorizzazione pubblicitaria è subordinata al "nulla osta" e/o "autorizzazione" del competente ente / comitato di gestione.

3. L'installazione di impianti pubblicitari fuori dal centro abitato (Z2) è regolamentata dall'art. 23 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 del Codice della Strada, dagli articoli dal n.47 a n.59 del DPR 16 dicembre

1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CDS), nonché dalla normativa sovraordinata.

4. Per la regolamentazione degli impianti pubblicitari compresi nella zona 4 (assi di viabilità principale) si rimanda a quanto stabilito al precedente comma per le zone esterne al centro abitato (Z2)

5. Tutte le zone sopra descritte sono riportate e distinte per campitura nell'allegata cartografia denominata "Zonizzazione pubblicitaria", che forma parte integrante del presente Piano.

6. Su suolo privato, sono ammessi tutti gli impianti pubblicitari, purché privi di sporgenze su suolo pubblico. In presenza di tali sporgenze gli impianti sono assimilati a quelli del successivo comma.

7. Per gli impianti pubblicitari ammessi e/o non ammessi su suolo pubblico si rimanda all'Art. 33\_ "Concessioni su suolo pubblico", che disciplina le installazioni su suolo pubblico.

8. Il presente Piano recepisce automaticamente, senza ricorrere a procedure di variante al medesimo, eventuali modifiche alla perimetrazione del centro abitato e dei vincoli sovraordinati ad esso collegati.

### **Art. 3\_ Definizione degli Impianti pubblicitari, dimensioni di riferimento, durata e ubicazione**

1. Per "impianto pubblicitario", si intende qualunque manufatto/mezzo destinato a sostenere, esporre e diffondere messaggi istituzionali, pubblicitari, promozionali in genere.

2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per:

- categoria;
- durata;
- tipologia;
- finalità del messaggio;
- caratteristiche specifiche.

3. Nel rispetto dell'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) gli impianti pubblicitari ammessi dal presente Piano, con il riferimento per le dimensioni riportato tra parentesi quadra, sono:

- Impianti di esercizio:
- insegna frontale (monofacciale)[\*];

---

[\*] Per le dimensioni dell'impianto in questione si rinvia alle disposizioni dell'art. 48, comma 1 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, DPR 495/1992, qui di seguito riportate. Con riferimento alle previsioni richiamate al comma 2 del sopraindicato art. 48 è ammessa una dimensione max. pari a 20 mq.

### **Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada**

#### **Art. 48.**

- targa (d'esercizio o professionale); scritte su tenda; vetrofanie (ovvero adesivi con messaggi pubblicitari da applicare sulle vetrine)[ampiezza max: superficie vetrina], espositore/monitor luminoso, anche per messaggi variabili, interno alla vetrina [ampiezza max: superficie vetrina]; ecc ...;
- insegna a bandiera (bifacciale) [dimensioni da valutare con riferimento alla specifica attività];
- insegna a portale (monofociale) [\*];
- insegna su tetto ammessa anche su edificio residenziale che comprenda attività destinate a funzioni di carattere commerciale (medie e grandi strutture), industriale e direzionale [\*];
- totem (anche per l'esposizione di insegne d'esercizio multiple) [\*];
  
- gigantografia [\*];
- lampione pubblicitario (sono esclusi i pali della pubblica illuminazione) [dimensioni da valutare con riferimento allo specifico impianto];
- transenna parapetonale [\*];
- poster / poster a muro [\*];
- striscione [\*];
- stendardo/gonfalone [\*];
- manifesto / locandina [dimensioni max. 70 cm per 100 cm];
- cartello / plancia / quadro pubblicitario (manufatto rigido)[\*];
- luminarie pubblicitarie [\*];
- giornali luminosi [dimensioni da valutare con riferimento allo specifico impianto];
- teli pubblicitari [\*];
- preinsegne [v. art. 48, comma 3, e art. 134 del Regolamento di attuazione Codice della Strada; esempi: figura Il 296 e Il 297];
- manufatti esposti su strutture di aziende erogatrici pubblici servizi (ad es. paline e pensiline bus; armadietti-centraline; cabine elettriche)[dimensioni da valutare con riferimento allo specifico impianto];

---

### DIMENSIONI

*1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m<sup>2</sup>, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m<sup>2</sup>; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m<sup>2</sup>, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m<sup>2</sup>, fino al limite di 50 m<sup>2</sup>.*

*2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.*

*3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.*

- impianti pubblicitari su veicoli [v. Art. 31\_ del presente Piano];
- altri impianti pubblicitari anche con caratteristiche innovative [dimensioni da valutare con riferimento allo specifico impianto].

4. La durata dell'installazione e/o esposizione dell'impianto pubblicitario può essere:

- Superiore ai 90 giorni e fino a tre anni, con possibilità di rinnovo tacito alle condizioni indicate al successivo Art. 40\_. L'installazione e/o esposizione permanente è consentita solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune
- Fino a 90 giorni e non rinnovabile fatta salva la maggiore durata delle correlate autorizzazioni (es. concessione occupazione suolo pubblico, ..). L'installazione e/o esposizione temporanea di impianti pubblicitari per iniziative istituzionali/sociali e commerciali/promozionali, è consentita a condizione che - almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'iniziativa - fatti salvi i riscontri di competenza per i requisiti di ammissibilità e nel rispetto della normativa vigente, si provveda a:
  - inviare comunicazione in carta libera al Comune (Ufficio Pubblicità), tramite Posta Certificata comprensiva di elaborati esplicativi;
  - effettuare il pagamento sia delle spese di istruttoria da corrispondere al Comune anche in caso di diniego o di improcedibilità della domanda, sia dell'imposta comunale sulla pubblicità da versare al Concessionario.

5. L'ubicazione può avvenire su suolo e/o edificio privato e su suolo e/o edificio pubblico. Su suolo e/o edificio privato sono ammessi tutti gli impianti pubblicitari, in conformità alla normativa vigente ed al presente Piano.

6. I seguenti impianti pubblicitari sono ammessi in assenza di procedure di gara, e l'autorizzazione è concessa, previo parere dei settori interessati, fatte salve le eventuali verifiche dei competenti enti esterni:

- totem realizzati per l'esposizione di insegne d'esercizio multiple, esclusivamente per quelle attività ubicate all'interno di gallerie con scarsa visibilità dalla strada;
- totem o similari per l'esposizione di insegna d'esercizio su area privata ad uso pubblico, previa acquisizione del nulla osta della proprietà del suolo.
- insegna a bandiera collocata su palo.
- Impianti pubblicitari collocati temporaneamente sui pali della pubblica illuminazione e sui beni di proprietà comunale non ricompresi nella gestione affidata a terzi ai sensi dell'Art. 33\_ del presente Piano, ai fini della promozione di attività organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale o, comunque, di interesse istituzionale, sociale, sportivo e culturale.
- impianti pubblicitari particolarmente innovativi e tecnologicamente avanzati a carattere sperimentale.

7. I sopraindicati impianti innovativi a carattere sperimentale - conformi alla normativa vigente - nonché i relativi tempi di permanenza, sono approvati tramite Deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Settore competente.

8. Al termine del periodo autorizzato, potrà essere apportata al Piano stesso, con Deliberazione di Giunta Comunale, apposita modifica volta a recepire la nuova tipologia di impianto tra le tipologie ammesse, nonché le relative modalità di autorizzazione.

9. In caso di installazioni di impianti pubblicitari aggettanti su percorsi pedonali, le altezze minime dal margine inferiore devono rispettare le norme tecniche del vigente Regolamento Edilizio.

#### **Art. 4\_ Natura del messaggio pubblicitario e relativi impianti**

1. I messaggi pubblicitari e relativi impianti comprendono:



- a) messaggio istituzionale, su impianti di proprietà comunale contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica. Le affissioni sono effettuate su richiesta dell'Amministrazione Comunale, o di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione. Il Comune potrà disciplinare le quantità e le modalità per questo tipo di affissione;
- b) messaggio commerciale e/o sociale indiretto, su impianti di proprietà comunale dove il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate su richiesta di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario per la pubblicità;
- c) messaggio commerciale e/o sociale diretta (o Pubblicità esterna) su Impianti di proprietà privata, appositamente autorizzati. Le affissioni sono effettuate direttamente dal proprietario dell'impianto con messaggi sia di natura commerciale che sociale;
- d) Necrologio. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi. Le affissioni sono effettuate su richiesta di privati. L'affissione è eseguita dal Comune o tramite il Concessionario per la pubblicità.

2. Gli impianti destinati alle affissioni devono avere una targhetta con le seguenti indicazioni:

- dicitura <Affissione Diretta/Indiretta>;
- numero identificativo dell'impianto;
- nome, indirizzo, telefono del proprietario dell'impianto.

#### **Art. 5\_ Caratteristiche costruttive, tecniche e strutturali per la conformità, stabilità e sicurezza degli impianti pubblicitari**

1. Tutti gli impianti pubblicitari sia con durata permanente che temporanea, nonché il loro posizionamento, devono rispondere ad un criterio progettuale che garantisca la qualità dei materiali, la stabilità, resistenza, durata, sicurezza, così come previsto dalla normativa vigente.

2. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta (luminoso per luce propria) e/o indiretta (illuminato es: da faretti esterni).

3. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 6 e 9 della L.R. n° 17/2000.

4. Per quanto non espressamente disciplinato, la dichiarazione di conformità deve fare riferimento al D.M. 37/2008.

5. L'impianto luminoso non potrà avere luce intermittente e neppure a variazione di colore, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento.

6. E' ammessa l'installazione di giornali luminosi ed elettrici a led con funzione di scorrimento, a condizione che:

- non siano in contrasto con legge e regolamenti in materia di sicurezza, stabilità, prevenzione incendi;
- siano compatibili con la previsione di piani di arredo urbano riguardanti il contesto edilizio nel quale l'edificio è posto.

7. Fuori dal centro abitato (Z2) è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

8. Nel centro abitato (Z1) è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a dieci minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

9. La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici o posti di pronto soccorso, mentre la croce verde per segnalare la presenza di farmacie e la croce arancione per segnalare la presenza di parafarmacie.

10. Tutti gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, con le caratteristiche tecniche conformi alla normativa vigente .

#### **Art. 6\_ Disposizioni per la collocazione degli impianti pubblicitari in aree soggette a tutela. Coinvolgimento della Commissione Comunale per il Paesaggio.**

1. La collocazione di impianti pubblicitari nella zona tutelata (Z3) è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione Comunale per il Paesaggio, la quale potrà esprimere particolari prescrizioni di carattere estetico, di cui il competente Settore terrà conto per la decisione finale.

2. Il Responsabile del procedimento potrà richiedere, per determinati impianti suscettibili di specifica valutazione di compatibilità paesistico-paesaggistica, apposito parere da parte della Commissione Comunale per il Paesaggio.

3. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari in aree, edifici e/o facciate vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 , di cui alla specifica tavola allegata al vigente PGT, è soggetta - qualora dovuto - a nullaosta da parte del Soprintendente ai beni culturali, il quale può rilasciare l'autorizzazione al collocamento quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti beni. Per i parchi si rinvia a quanto precisato al comma 2 del precedente Art. 2\_.

4. Si raccomanda un utilizzo di tonalità di colore tenue / opaco con particolare riferimento agli immobili oggetto di tutela (zona Z3).

5. Nei casi di procedura soggetta a valutazione da parte della Commissione comunale per il paesaggio o di nullaosta di cui al presente articolo, i termini di cui all'art. 38, comma 6, si intendono sospesi fino alla conclusione della procedura sopraindicata.

#### **Art. 7\_ Collocazione/Installazione impianti pubblicitari - Divieti**

1. Per la regolamentazione degli impianti pubblicitari fuori dal "centro abitato" (Z2) si rinvia alle disposizioni del Codice della Strada e del rispettivo regolamento attuativo e di esecuzione.

2. E' vietato, in conformità al vigente regolamento del verde, utilizzare alberi per l'apposizione di supporti pubblicitari.

### **Art. 8\_ Deroche al Piano**

1. Ove non sia possibile - con motivazione opportunamente argomentata - l'inserimento dell'impianto pubblicitario conforme per tipologia, dimensione o quant'altro alle presenti disposizioni, potranno essere proposte eventuali forme alternative nel rispetto delle normative vigenti, ovvero - con atto adottato dal Dirigente - potranno essere autorizzate in deroga al presente Piano.
2. Tali deroghe potranno essere concesse a condizione che gli impianti o le posizioni proposte non nuociano al decoro ambientale e alla pubblica incolumità, nonché non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e/o veicolare.
3. Per gli interventi in deroga è necessario il parere favorevole sia della Commissione Comunale per il Paesaggio sia della Polizia Locale.

## **CAPO II – INSEGNE D'ESERCIZIO E ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Art. 9\_ Impianti d'esercizio. Definizioni generali**

1. Per impianti d'esercizio si intendono quelli individuati al comma 3 del precedente Art. 3\_.
2. L'insegna di esercizio, è un manufatto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività. Di norma, l'insegna d'esercizio riassume, nel modo più schematico e sintetico, l'immagine dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi. E' ammessa la collocazione di insegne d'esercizio solo nella sede ove si esercita un'attività o nelle pertinenze accessorie del luogo di esercizio dell'attività.
3. Il Nuovo Codice della Strada definisce l'insegna di esercizio come "... scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa ..."; inoltre con C.M. 8 febbraio 2002, n° 1 si afferma che "... possono considerarsi insegna d'esercizio quei mezzi che contengono un messaggio che contraddistingue e palesa il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni e servizi".

### **Art. 10\_ Disciplina generale di collocazione delle insegne d'esercizio**

1. Le caratteristiche dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dal centro abitato (Z2), sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/92.
2. L'installazione delle insegne d'esercizio è consentita nella misura di un manufatto per ogni luce del locale.
3. Le insegne frontali (monofacciali) devono essere contenute nell'apposita fascia porta-insegna della vetrina, o comunque all'interno del vano della vetrina stessa.

4. Per l'insegna a bandiera posta su palo, ove consentito, il montante dell'insegna deve:

- garantire sempre un passaggio libero maggiore o uguale a 120 centimetri;
- distare dal filo esterno del marciapiede o della linea di demarcazione della carreggiata almeno 50 cm.

5. Le insegne a bandiera posta in oggetto ad un fabbricato o su palo ove consentito, devono rispettare i parametri dimensionali e di collocamento del presente Piano. Per ciascun esercizio è ammessa l'installazione di una sola insegna a bandiera.

6. La distanza dagli altri impianti pubblicitari dell'insegna a bandiera posta su palo, dovrà essere  $\geq$  25,00 metri.

7. Le insegne luminose o illuminate ortogonali (poste perpendicolarmente al senso di marcia), quando consentite, devono essere posizionate:

a) dentro il centro abitato:

- a 1,50 metri dal margine della carreggiata;
- a 50,00 metri da impianti semaforici e da intersezioni;

b) fuori dal centro abitato, vige quanto indicato dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada DPR n° 495/92.

8. Ai sensi del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 51, comma 5, le distanze relative al posizionamento delle insegne d'esercizio non si applicano se le insegne sono poste in aderenza per tutta la loro superficie, nonché collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli - ad una distanza dalla carreggiata pari a 90 cm per la zona (Z1) e (Z3), 130 cm per le altre zone.

9. In presenza di aree pedonali le distanze riportate ai precedenti commi possono essere ulteriormente ridotte – previa valutazione e parere favorevole del Settore Polizia Locale.

#### **Art. 11\_ Divieti e prescrizioni all'installazione delle insegne d'esercizio**

1. La collocazione delle insegne deve avvenire nel rispetto dei seguenti divieti e prescrizioni:

- l'impianto pubblicitario non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi di pregio presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa.
- è vietata l'installazione di insegne nelle arcate di testa dei portici.
- è vietata qualsiasi collocazione che alteri o modifichi le caratteristiche strutturali dei fabbricati.
- la sporgenza massima dell'insegna dal filo del muro (rilavata nel punto più sporgente) non può superare cm 12.

#### **Art. 12\_ Insegne su cassonetto o su pannello di fondo posti sulla parete dell'edificio.**

1. Quando non esiste l'apposito vano porta – insegna all'interno di ogni luce vetrina, l'installazione del cassonetto potrà avvenire sul muro al di sopra della luce vetrina.

#### **Art. 13\_ Insegne a portale**

1. Sono definite insegne a portale le insegne caratterizzate da doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso all'esercizio, delimitato da recinzione perimetrale.

#### **Art. 14\_ Scritte su tenda**

1. Si definiscono tende i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili, posti esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizio commerciali, dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta.

2. La possibilità di collocare delle tende resta subordinata ai dettami del Regolamento Edilizio. Il presente Piano definisce solo la possibilità di inserire scritte o logotipi sulle stesse tende.

3. Sulle tende solari sono ammesse scritte pubblicitarie.

4. Vengono assimilati alle tende, le pensiline coperte realizzate in tessuto od in materiali assimilabile.

#### **Art. 15\_ Targhe professionali e di esercizio**

1. Si definisce targa il manufatto monofacciale, collocato sull'ingresso di accesso ai locali della sede dell'attività professionale e/o attività in genere.

2. Il collocamento a parete della targa deve prevedere una sporgenza non superiore a 5 centimetri, tale sporgenza deve essere sempre realizzata in modo da impedire i ristagni d'acqua.

3. L'installazione può avvenire nella sede di esercizio della professione o dell'attività, nonché nelle sue pertinenze accessorie.

Nel caso di professioni e attività in genere dislocate all'interno di palazzi, le targhe possono essere collocate lateralmente alla porta di accesso e negli stipiti della porta di accesso al palazzo.

4. È consentita anche l'esposizione all'esterno di targhe su recinzioni,

5. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, può essere consentito il mantenimento e l'inserimento di nuove targhe, in armonia con le tipologie esistenti.

#### **Art. 16\_ Insegne su chioschi.**

1. L'installazione di impianti pubblicitari (esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc.) è ammessa nel rispetto della normativa vigente in materia, del presente Piano e dei titoli abilitativi anche edilizi concessi per l'apertura del chiosco isolato.

2. Prima di procedere all'installazione occorre presentare una semplice comunicazione al Servizio comunale competente, nonché presentare apposita dichiarazione per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità alla Concessionaria incaricata alla riscossione.

### **Art. 17\_ Luminarie pubblicitarie**

1. La collocazione delle luminarie pubblicitarie deve avvenire in modo da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di: semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione nonché degli attraversamenti pedonali.

### **Art. 18\_ Insegne di pubblico interesse**

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità.

2. Rientrano nella fattispecie – a titolo esemplificativo – le seguenti attività:

- Ospedali e case di cura
- Ambulatori e Laboratori convenzionati con il servizio sanitario nazionale
- Ambulatori Veterinari
- Polizia
- Vigili urbani – Polizia Municipale
- Vigili del Fuoco
- Guardia di Finanza
- Carabinieri
- Guardia medica
- Farmacie
- Parafarmacie
- Musei ed Istituzioni culturali
- Tabacchi e Valori Bollati
- Poste
- Parcheggi
- Impianti Sportivi

Nonché le seguenti ulteriori attività, anche se ubicate al di fuori del territorio comunale, qualora sia rilevato il pubblico interesse:

- Stazioni ferroviarie
- Fermate metropolitane
- Nodi di interscambio trasporto privato/trasporto pubblico

3. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle farmacie e delle parafarmacie, è ammessa, sulla pubblica via, l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa.

4. E' ammessa anche l'installazione dell'insegna su palo in area pubblica, senza attivazione di procedura di gara, previa puntuale valutazione e verifica tecnica, secondo la normativa vigente, in materia di sicurezza e viabilità.

**Art. 19\_ Impianti e messaggi pubblicitari per iniziative culturali, sportive, ricreative organizzate e/o patrocinate dall'amministrazione comunale**

1. E' consentita l'esposizione di messaggi e impianti pubblicitari temporanei per le iniziative di cui al presente articolo.

2. La gestione degli impianti e messaggi pubblicitari di cui al presente articolo avviene in deroga alle limitazioni previste dal presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

3. La durata di esposizione del messaggio può essere temporanea (fino a 90gg.) e comunque non oltre la durata dell'iniziativa.

4. La documentazione relativa agli impianti/messaggi pubblicitari - corredata di eventuali dati tecnici ed indicazione della localizzazione ed i tempi di esposizione - l'installazione, l'esposizione, le attestazioni dei requisiti di sicurezza, l'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria, la rimozione e il ripristino sono gestiti e curati dal soggetto organizzatore della relativa iniziativa, compreso - quando dovuto - il versamento dell'imposta sulla pubblicità.

5. La sopraindicata documentazione deve essere inviata al competente ufficio comunale preposto all'organizzazione dell'iniziativa prima dell'installazione/esposizione pubblicitaria. Detto ufficio, in caso di accertato palese contrasto con i comuni criteri di visibilità nonché di sicurezza, comunica al soggetto patrocinato il relativo diniego all'installazione e eventuale rimozione e sanzione di legge.

**Art. 20\_ Impianti pubblicitari su aree a verde pubblico**

1. Gli impianti pubblicitari ammessi su aree destinate a verde pubblico esistente, vengono assentiti dal competente ufficio, nel rispetto del vigente Regolamento del verde.

**Art. 21\_ Impianti pubblicitari presso strutture sportive di proprietà comunale date in gestione.**

1. L'attività pubblicitaria all'interno degli impianti sportivi comunali è affidata alla gestione diretta da parte delle Società Sportive convenzionate con il Comune, secondo le modalità e nei tempi stabiliti.

2. L'impianto pubblicitario può essere posizionato esclusivamente all'interno dell'area di pertinenza della struttura.

3. L'esposizione pubblicitaria è soggetta al versamento della relativa imposta (ISP).

4. L'installazione di manufatti pubblicitari è accompagnata da apposita dichiarazione del legale rappresentante della Società Sportiva, attestante la conformità alla normativa vigente, in particolare per la sicurezza.

5. Per gli impianti collocati e visibili esclusivamente all'interno della struttura sportiva comunale è prevista la semplice comunicazione, in analogia agli impianti pubblicitari con durata temporanea, come di seguito specificato.

6. Ogni Società Sportiva legittimata a svolgere attività pubblicitarie all'interno degli impianti sportivi presenta al competente ufficio sportivo comunale – almeno 15 giorni prima della loro installazione, tramite posta elettronica certificata - insieme alla sopraindicata dichiarazione, la documentazione relativa agli impianti/messaggi pubblicitari corredata di eventuali dati tecnici ed indicazione della localizzazione nonché i tempi di esposizione.

L'ufficio sportivo del Comune, in caso di accertato palese contrasto con criteri di sicurezza e di conformità alla normativa vigente, comunica al soggetto incaricato il relativo diniego all'installazione ed eventuale rimozione e applicazione di sanzioni di legge.

Prima dell'installazione degli impianti pubblicitari la società sportiva dovrà presentare la sopraindicata documentazione e provvedere al relativo versamento dell'imposta.

7. L'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e la rimozione degli impianti pubblicitari avviene a completa cura e spese delle Società Sportive che gestiscono la struttura sportiva comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le medesime Società Sportive si obbligano al ripristino dello stato dei luoghi antecedente allo svolgimento dell'attività pubblicitaria.

8. Le sopraindicate disposizioni possono essere derogate in sede di sottoscrizione/integrazione dei relativi atti di regolazione gestionale.

#### **Art. 22\_ Impianti pubblicitari permanenti richiesti da partiti politici, movimenti, liste civiche e associazioni iscritte all'Albo comunale.**

1. Per la diffusione delle iniziative politiche o di propaganda politica, nonché delle attività associative, è consentito – anche su suolo pubblico - l'utilizzo di n. 1 bacheca (dimensioni standard massime cm. 150x100); per ciascuna sede di partito politico, movimento o lista civica con rappresentanza in consiglio comunale.

2. Detto impianto, fatti salvi i requisiti di sicurezza delle persone e soggetto a preventive autorizzazioni, può essere collocato presso la sede o - in alternativa - in aderenza al fabbricato.

Per i partiti politici, movimenti o liste civiche di cui al comma 1, sono ammesse inoltre n. 5 bacheche su suolo pubblico da collocarsi singolarmente nei rispettivi quartieri della città.

3. Per i presenti impianti collocati su suolo pubblico, non è prevista l'attivazione di procedura di evidenza pubblica, ma è prevista la presentazione di una richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

L'installazione, la manutenzione, la gestione e la rimozione degli impianti sono a carico del singolo partito.

4. E' fatto salvo il mantenimento continuativo degli impianti, disciplinati dal corrente articolo, già esistenti alla data di approvazione del presente Piano.

5. Le associazioni iscritte all'Albo comunale possono usare le bacheche comunali per la promozione delle iniziative da esse realizzate nel rispetto delle disposizioni previste dalle vigenti



linee guida. L'eventuale revisione delle linee guida può essere elaborata dall'Assemblea delle associazioni o dal suo comitato esecutivo, d'intesa con l'Amministrazione comunale.

### **Art. 23\_ Aziende erogatrici di pubblici servizi e relativi manufatti pubblicitari.**

1. Le aziende erogatrici di pubblici servizi nel territorio del Comune possono utilizzare i propri impianti e strutture, ricadenti anche in aree pubbliche, per l'installazione di manufatti pubblicitari.
2. L'installazione è soggetta al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e di un eventuale canone commisurato all'occupazione del suolo pubblico.

### **Art. 24\_ Gigantografia**

1. Le insegne a parete / gigantografie sono ammesse:
  - sulle pareti cieche di edifici anche con destinazione d'uso residenziale;
  - sulle pareti di edifici destinati a funzioni ad uso industriale, commerciale e direzionale;
  - sui fabbricati preesistenti fuori terra senza permanenza di persone (considerando un affaccio di riferimento su 4 lati );
  - sui ponteggi;
  - sugli immobili di proprietà comunale.

### **Art. 25\_ Impianti pubblicitari all'interno dell'area di cantiere - su ponteggi, dietro cesata.**

1. Nei cantieri edili è consentita l'esposizione di impianti per la pubblicità dell'attività della ditta esecutrice e delle ditte collegate alla stessa per i lavori di cantiere.
2. La durata dell'esposizione del messaggio pubblicitario non deve superare quella della durata dei lavori di cantiere.
3. Nei cantieri, è altresì consentita l'esposizione di impianti che pubblicizzano esclusivamente la compravendita (es. striscioni "affittasi - vendesi"), sia per edifici in costruzione che in restauro - per una durata anche superiore a quella del permesso di costruire o di ristrutturazione (nota: quando i lavori sono finiti).
4. L'impianto pubblicitario può essere esclusivamente monofacciale, non luminoso o illuminato solo con luce indiretta e posizionato in aderenza (non a bandiera) alla recinzione del cantiere, al ponteggio, alla cesata e al fabbricato - parallelamente al senso di marcia dei veicoli. L'impianto pubblicitario deve essere collocato in modo da non interferire con il cartello di cantiere né con altri segnali di pericolo.
5. Nella domanda di autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario devono essere indicati gli estremi del titolo abilitativo e/o comunicazione al Comune; alla domanda deve essere allegato il nulla osta della Ditta responsabile del ponteggio nonché della proprietà e/o dell'Amministrazione di condominio.
6. La concessione di occupazione di suolo pubblico è condizione preliminare per effettuare la pubblicità su ponteggi di cantiere, posizionati su suolo pubblico. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione, termini o venga revocata.
7. E' consentita altresì l'esposizione di impianti per la pubblicità delle attività produttive e commerciali esistenti all'interno del cantiere, la cui visibilità è da questo limitata. Prima di iniziare la

pubblicità dovrà essere presentata apposita dichiarazione al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed effettuato il pagamento dell'imposta eventualmente dovuta. Potrà essere effettuato il conguaglio fra l'importo dell'imposta dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo nel caso in cui gli impianti pubblicitari preesistenti a seguito dei lavori di cantiere non siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico."

8. A norma di legge la semplice limitazione della visibilità non consente l'esenzione dall'imposta

9. Ai sensi della Legge n. 549/95, art 1, comma 86, possono essere concesse agevolazioni sull'imposta sulla pubblicità a favore delle attività produttive e commerciali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

10. Ulteriori agevolazioni possono essere assentite per le attività precluse al traffico, anche a causa di opere con durata inferiore ai sei mesi, con apposita deliberazione di Giunta previo parere favorevole dei competenti uffici comunali coinvolti.

#### **Art. 26\_ Impianti pubblicitari per vendesi/affittasi**

1. Per gli impianti pubblicitari di affittasi – vendesi proposti da agenzie di intermediazione immobiliare e privati non è prevista l'autorizzazione se di superficie inferiore ad un quarto di metro quadrato oppure affissi sugli immobili oggetto di compravendita.

2. Tali impianti possono essere monofacciali, non luminosi, né illuminati e posizionati in aderenza (e non a bandiera) sul fabbricato.

#### **Art. 27\_ Avvisi per saldi, promozioni, sconti**

1. Possono essere affissi temporaneamente (per un massimo di 90 giorni) senza richiesta di autorizzazione al Comune, previa:

- acquisizione, dichiarazione e pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità al Concessionario delegato all'incasso.

#### **Art. 28\_ Locandine, manifesti per avvisi di prossima apertura, trasferimento attività'**

1. Possono essere affissi temporaneamente (per un massimo di 90 giorni) senza richiesta di autorizzazione al Comune, previa:

- acquisizione certa dei titoli abilitativi all'esercizio della nuova attività (SCIA Edilizia, commerciale ....)
- acquisizione del nulla osta del proprietario dei locali
- dichiarazione e pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità al Concessionario delegato all'incasso.

#### **Art. 29\_ Impianti pubblicitari nelle stazioni ed aree di servizio**

1. È consentita l'installazione di insegne e di impianti pubblicitari all'interno delle stazioni di servizio di carburante.

2. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare i limiti dimensionali previsti dall'art. 52 DPR 495/92 Regolamento codice strada.

3. Fuori dal centro abitato (Z2) restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del DPR 16 dicembre 1992, n.495, nonché la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4, nel rispetto della distanza minima di 200 metri da tutti gli altri cartelli.

#### **Art. 30\_ Impianti presso centri commerciali non visibili dalla strada**

1. Possono essere installati anche in via permanente senza richiesta di autorizzazione al Comune, previa verifica con la direzione del centro commerciale, previa dichiarazione e pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità al Concessionario delegato all'incasso.

2. Per l'installazione di più impianti pubblicitari nello stesso luogo, deve essere presentata una sola domanda.

#### **Art. 31\_ Pubblicità effettuata con veicoli**

1. E' vietata la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) all'interno del centro abitato, ad eccezione delle aree destinate a parcheggio collocate nelle seguenti zone:

-via per Crescenzago;

-via F.lli di Dio;

- via Grandi;

- via di Vittorio.

2. La collocazione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi.

3. L'impianto pubblicitario non deve presentare sporgenze superiori a 3 cm. Rispetto alla superficie del veicolo sulla quale è applicato, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del CDS.

4. La pubblicità per conto terzi è consentita, non luminosa, sui veicoli in movimento adibiti al trasporto di linea e non, a condizione che:

a) non sia realizzata mediante messaggi variabili;

b) non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c) sia posizionata sulle altre parti del veicolo - rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe - in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

d) sia contenuta entro forme geometriche regolari;

e) se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm. 3 rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

5. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

6. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;

b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;

c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

7. La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro il centro abitato, alle condizioni indicate nell'art.57 del Regolamento al codice della strada, approvato con DPR n° 495/1992.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate, ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.

9. La pubblicità sui veicoli di cui ai commi 4 ,5 ,6 e 7 del presente articolo, è direttamente ammessa, previa comunicazione – tramite Posta Certificata - al competente ufficio comunale, allegando la ricevuta del contestuale pagamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità effettuata presso il Concessionario.

10. La pubblicità sui veicoli cosiddette "vele" è soggetta ad autorizzazione ai sensi del presente Piano, mediante presentazione di formale istanza all'ufficio Pubblicità.

### **Art. 32\_ Preinsegna - segnaletica di territorio**

1. Per la disciplina di tutte le preinsegne, anche riconducibili ai segnali ex art.134 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., si rimanda al settore competente in materia di viabilità e traffico, nel rispetto del predetto Regolamento.

## **CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI SU SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 33\_ Concessioni su suolo pubblico**

1. Il Comune può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare appositi impianti pubblicitari nel rispetto del presente Piano:

- su suolo pubblico del territorio comunale;
- su beni di proprietà comunale (es: pali della pubblica illuminazione);
- su beni dati in godimento dal Comune a terzi, attraverso accordi, concessioni e similari
- su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.

2. Il Comune può concedere anche direttamente a soggetti privati l'esposizione di messaggi pubblicitari su impianti di proprietà comunale.

3. La concessione comporta, a carico del concessionario, oltre al pagamento del canone di concessione (\*con possibilità di definire tramite specifico accordo una modalità di corresponsione alternativa al canone di concessione individuabile in attività manutentive o di cura del bene pubblico - o canone di affitto), anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità.

4. Il versamento della TOSAP non è previsto, in quanto viene assorbito dal canone di concessione.

5. La concessione per l'utilizzo del suolo pubblico e dei beni di proprietà comunale è disciplinata da una apposita convenzione, stipulata previo lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come a titolo esemplificativo: le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

6. Per alcuni impianti pubblicitari, in aggiunta a quelli già specificamente individuati dal presente Piano, potrà essere consentito - con apposito atto assentito dalla Giunta Comunale - l'utilizzo del suolo pubblico o di beni di proprietà comunale senza lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, stipulando ove necessario apposita convenzione che regoli il rapporto tra le parti definendone le condizioni.

#### **Art. 34\_ Autorizzazioni all'installazione impianti pubblicitari**

1. Chiunque intenda installare su suolo privato, visibile da luogo pubblico (strada), impianti pubblicitari in genere, deve presentare domanda ed ottenere l'autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Piano.

2. Non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari senza comunicazione al Comune (per i casi disciplinati dal presente Piano) o senza l'autorizzazione comunale e susseguente dichiarazione degli stessi impianti al Concessionario per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

3. Per gli impianti pubblicitari ubicati nel territorio comunale, il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione degli stessi, è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada (dalla quale sia visibile l'impianto pubblicitario), sia statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, secondo il seguente ordine di competenze:

- per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale ANAS competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
- per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
- per l'area demaniale l'ente preposto al controllo.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere soggette a comunicazione (nelle modalità previste per i casi disciplinati dal presente Piano) o rilascio di atto comunale, previa presentazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata domanda

sottoscritta dal "richiedente", figura che viene identificata nel proprietario dei muri o nel titolare di un diritto legittimo (es. Affittuario, ...), nonché nei rispettivi delegati

5. L'autorizzazione può essere intestata a nome del solo richiedente (società, ditta individuale, ecc...) o del richiedente unitamente all'eventuale coobbligato. (es: marca di fabbrica)

#### **Art. 35\_ Spese di istruttoria**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento anticipato delle spese di istruttoria, che annullano e sostituiscono i diritti di segreteria già previsti dal vigente tariffario deliberato dalla Giunta.

2. Le spese di istruttoria sono dovute qualsiasi sia l'esito del provvedimento finale connesso alla domanda di autorizzazione all'installazione di impianto pubblicitario (autorizzazione o diniego).

#### **Art. 36\_ Documenti da presentare**

1. Istanza recante l'apposizione di una marca da bollo per l'importo vigente, unitamente alla ricevuta di versamento delle spese di istruttoria, nonché alla documentazione specificamente indicata nel modello che verrà predisposto dall'ufficio competente, successivamente all'approvazione del Piano.

#### **Art. 37\_ Voltura dell'autorizzazione agli aventi causa o per subentro nell'attività.**

1. L'autorizzazione è nominativa.

2. Può essere volturata ai successori aventi causa mediante presentazione di una istanza in bollo (da produrre entro 30 giorni dall'acquisto del titolo) recante gli estremi dell'autorizzazione pubblicitaria in corso di validità.

3. Tale istanza legittima il richiedente ad utilizzare l'impianto pubblicitario esistente, così come specificato nell'autorizzazione senza modifiche, fino alla naturale scadenza della stessa.

#### **Art. 38\_ Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

1. Le competenze relative all'accoglimento delle comunicazioni ed al rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, sono affidate ad un'unica unità organizzativa. Le istanze sono assegnate al Responsabile del procedimento, al quale spetta oltre all'istruttoria della pratica anche la competenza in ordine all'applicazione del presente Piano.

2. Il Responsabile del procedimento procede al rilascio dell'autorizzazione, alla sospensione dell'istanza o al suo diniego, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. A tal fine, provvede all'acquisizione, se necessario anche attraverso l'indizione della conferenza dei servizi, dei pareri tecnici degli uffici o unità organizzative interne ed eventualmente esterne – per competenza.

4. I pareri tecnici, qualora richiesti individualmente agli uffici competenti dovranno essere forniti dagli stessi - entro 15 giorni dalla richiesta.

5. In caso di mancato rispetto di tale termine, il Responsabile del procedimento dovrà obbligatoriamente convocare la conferenza dei servizi.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si intendono rilasciate qualora il soggetto proponente non riceva alcun riscontro - da parte dei competenti uffici comunali - entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Resta inteso che, qualora la documentazione allegata alla sopraindicata istanza presenti dichiarazioni false o mendaci, l'amministrazione comunale - ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali ai sensi della normativa vigente - può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di rimozione del relativo impianto pubblicitario salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alle disposizioni del presente Piano detto impianto entro un termine massimo di trenta giorni.

7. Sospensione termini. La domanda rimane sospesa, nel caso in cui il Comune inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito. In questo caso il termine decorre nuovamente per altri 30 giorni, dalla data di consegna della documentazione integrativa.

In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende automaticamente decaduta.

#### **Art. 39\_ Interventi di sostituzione e modifica.**

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata dell'autorizzazione stessa, intenda variare la sola scritta del messaggio (mantenendo inalterati i colori e ogni altra caratteristica dell'impianto), deve farne domanda, in bollo, allegando il bozzetto della nuova scritta e del fotomontaggio – in triplice copia a colori.

2. La predetta autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali la richiestasi intende assentita. (vale il silenzio assenso)

#### **Art. 40\_ Durata e rinnovo dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente, ha validità per un periodo di tre anni, con rinnovo perpetuo triennale.

2. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari a carattere temporaneo, ha validità per un periodo massimo di 90 giorni.

3. L'esposizione di striscioni, manifesti, locandine e standardi è limitata (come previsto dal Regolamento di applicazione del CDS DPR 495/92 art. 51. C. 10) al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

4. Le autorizzazioni vigenti rilasciate in forza del Piano approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 49 del 2008 sono considerate valide fino alla scadenza naturale indicata e l'adeguamento è previsto in occasione del primo intervento di sostituzione del rispettivo impianto pubblicitario nel suo complesso.

5. Le autorizzazioni rilasciate precedentemente al Piano approvato con DCC n. 49/2008, dovranno essere rinnovate nel rispetto delle disposizioni del presente Piano.

6. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente, si intende tacitamente rinnovata a condizione che:

- non risultino variazioni nella titolarità dell'autorizzazione (voltura, subentro o altro);
- non siano state apportate modifiche di alcun tipo (colore, immagini, loghi, scritte, ecc...) agli impianti pubblicitari elencati nell'autorizzazione;
- si sia adempiuto al regolare assolvimento dei relativi obblighi tributari.

7. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare l'autorizzazione, per verificate inadempienze nell'assolvimento dei relativi obblighi anche tributari, per sopravvenute motivazioni riguardanti la sicurezza, o modifiche di norme e/o regolamenti.

**Art. 41\_ Rinnovo tacito autorizzazioni per impianti pubblicitari a carattere temporaneo, se rilasciate per un periodo inferiore ai 90 gg.**

1. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari a carattere temporaneo, rilasciata per periodi inferiori ai 90 giorni, si intende tacitamente rinnovata fino ad un periodo massimo di 90 giorni, sempreché:

- non risultino variazioni nella titolarità dell'autorizzazione (voltura, subentro o altro);
- non siano state apportate modifiche di alcun tipo (colore, immagini, loghi, scritte, ecc...) agli impianti pubblicitari elencati nell'autorizzazione si sia adempiuto al regolare assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. L'amministrazione ha comunque la facoltà di revocare l'autorizzazione, per verificate inadempienze nell'assolvimento dei relativi obblighi tributari, per sopravvenute motivazioni riguardanti la sicurezza, o modifiche di norme e/o regolamenti.

**Art. 42\_ Richiesta di nulla osta per impianti pubblicitari esterni al territorio comunale di Sesto San Giovanni ma visibili da strada appartenente al medesimo territorio comunale**

1. L'istanza va presentata dal richiedente al Comune con marca da bollo per l'importo vigente.

2. La documentazione è la medesima trasmessa all'Ente, proprietario dell'area ove si intende installare l'impianto pubblicitario.

3. Previo parere del Settore di Polizia Locale, per competenza, viene rilasciato il nulla osta (con marca da bollo) per lo stesso periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata al proprietario dell'area ove si intende installare l'impianto pubblicitario.



## **CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 43\_ Vigilanza**

1. Il Comune, a mezzo del Settore Polizia Locale con l'eventuale prioritario supporto del Settore Qualità Urbana e degli altri uffici competenti in materia, di cui all'art. 53 comma 1 lettere a) b) c) del DPR n. 495/92 modificato dall'art. 43 del DPR n.610/96, è tenuto – in prima istanza - a vigilare:

- sull'esatto adempimento relativo al posizionamento, alle caratteristiche degli impianti pubblicitari rispetto a quanto specificato nella comunicazione e/o nell'autorizzazione pubblicitaria.
- sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei suindicati manufatti pubblicitari
- sugli eventuali termini di scadenza delle autorizzazioni, che sono state concesse a norma del presente Piano

2. Qualunque inadempienza da parte del titolare dell'autorizzazione ed eventuali coobbligati, verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e del D. Lgs. n° 42/04, se violato.

### **Art. 44\_ Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente Piano, che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative ed accessorie – applicate dalla Polizia Locale - previste dall'art. 23, commi 11, 12, e 13 del C.d.S., secondo le modalità di cui al Titolo VI° del Codice stesso.

2. Per tutte le altre violazioni che non costituiscono infrazione al CDS, ma costituiscono inosservanza a:

- norme del presente Piano;
- disposizioni legislative riguardanti le effettuazioni della pubblicità;
- disposizioni contenute in provvedimenti relativi alla installazione di particolari impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità;

si applicano le sanzioni irrogate dall'ufficio competente.

3. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

4. Anche il Concessionario per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, può accertare le violazioni e applicare le relative sanzioni.

5. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 507/93, è fissato in almeno 15 giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza (Polizia Locale) che accerta la violazione.

6. Proroga termine rimozione. L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata al Dirigente del Settore competente per ottenere una proroga di tale termine: il Dirigente competente decide con apposita ordinanza.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 45\_ Disposizioni finali per impianti su suolo privato.**

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti pubblicitari di nuova installazione.
2. Tutte le autorizzazioni vigenti, se rilasciate in conformità al PGIP approvato nel 2008, saranno valide fino alla loro naturale scadenza.

### **Art. 46\_ Disposizioni finali per impianti su suolo pubblico.**

1. Le autorizzazioni vigenti a favore di soggetti per l'installazione di impianti su suolo pubblico, rinvia – in vista delle rispettive scadenze – alla disciplina del presente Piano per le concessioni su suolo pubblico.
2. Gli impianti pubblicitari autorizzati precedentemente se in contrasto con le norme di cui al presente Piano, dovranno comunque essere adeguate in conformità al presente Piano, in coincidenza del primo intervento di modifica o sostituzione o di interventi di manutenzione straordinaria.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Piano, si rimanda a quanto previsto dal D. L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495.
4. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
5. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano il loro recepimento automatico nel presente Piano

### **Art. 47\_ Entrata in vigore**

1. Il presente Piano, approvato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, secondo la normativa prevista.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 - Codice della Strada, in breve C.d.S.

D.P.R. n.495 DEL 16/12/1992 - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale. (GU n.288 del 9-12-1993 - Supplemento Ordinario n. 108 )"

Legge n.241 del 7/08/1990 "Norme in materia di accertamento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N.137 (G.U. 24/02/2004 – SUPPL. ORD. N.28)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. (GU n.227 del 27-9-1996 - Suppl. Ordinario n. 160 )

DPR n. 495/92 art. 53 comma 1 lettere a) b) c) - modificato dall'art. 43 del DPR n.610/96  
Legge 24.11.1981 n. 689 e del D. Lgs. N° 42/04